



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO LA SEDE DEL COMPLESSO DI MONTE SANT'ANGELO" (CIG: 9804207F8C)



SOMMARIO

Articolo 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 3 - DURATA DELL'APPALTO

Articolo 4 - CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Articolo 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Articolo 6 - CLAUSOLA SOCIALE ED OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Articolo 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Articolo 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

Articolo 9 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Articolo 10 - SICUREZZA E PREVENZIONE

Articolo 11 - ADEMPIMENTI PRODROMICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 12 - RECESSO

Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Articolo 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

Articolo 16 - REVISIONE DEL PREZZO

Articolo 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Articolo 20 - FORO COMPETENTE

Articolo 21 - SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Articolo 1

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'appalto è regolato dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal *Capitolato Tecnico*, dall'elaborato *Determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, dal *DUVRI*, nonché dalle prescrizioni del *Bando* e dell'elaborato *Disciplinare di gara* che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nei predetti atti di gara.

L'appalto è altresì regolato:

- dalle Linee Guida ANAC;
- dalle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.);
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dalle disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, le cui clausole dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto;
- dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27/02/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- dalle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in seguito: Codice)

Articolo 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente *Capitolato Tecnico* ed i relativi allegati hanno per oggetto l'affidamento del servizio di Portierato, Custodia e Guardiania da espletare presso il Complesso di Monte Sant'Angelo, secondo le esigenze riportate sinteticamente nella *Tabella 1*, di seguito riportata.



Tabella n. 1 – Oggetto del Contratto

POSTAZIONI	SERVIZIO	ORARI	GIORNI	ORE	PERSONE	TOTALE MESE
AULARIO A	lun-ven	07.00 - 21.00	21	14	1	294
AULARIO A	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
						322
AULARIO B1-B2	lun-ven	07.00 - 21.00	21	14	1	294
AULARIO B1-B2	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
						322
CENTRI COMUNI	lun-ven	07.00 - 21.00	21	14	1	294
CENTRI COMUNI	sabato	07.00 - 13.30	4	6,5	1	26
CENTRI COMUNI	lun-ven	07.00 - 19.00	21	12	1	252
						572
DIP.TO MATEMATICA E APPLICAZIONI	lun-ven	07.00 - 23.00	21	16	1	336
DIP.TO MATEMATICA E APPLICAZIONI	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
DIP.TO MATEMATICA E APPLICAZIONI	lun-ven	08.00 - 14.00	21	6	1	126
						490
Dipartimento di FISICA	lun-ven	07.00 - 23.00	21	16	1	336
Dipartimento di FISICA	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
Dipartimento di FISICA	lun-ven	08.00 - 14.00	21	6	1	126
						490
DIP.TO CHIMICA ORGANICA	lun-ven	07.00 - 23.00	21	16	1	336
DIP.TO CHIMICA ORGANICA	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
DIP.TO CHIMICA ORGANICA	lun-ven	08.00 - 14.00	21	6	1	126
						490
Dipartimento di CHIMICA	lun-ven	07.00 - 23.00	21	16	1	336
Dipartimento di CHIMICA	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
Dipartimento di CHIMICA	lun-ven	08.00 - 14.00	21	6	1	126
						490
Dipartimento di BIOLOGIA (D-F)	lun-ven	07.00 - 23.00	21	16	1	336
Dipartimento di BIOLOGIA (D-F)	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
Dipartimento di BIOLOGIA (D-F)	lun-ven	08.00 - 14.00	21	6	1	126
						490
Dipartimento di ECONOMIA	lun-ven	07.00 - 23.00	21	16	1	336
Dipartimento di ECONOMIA	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
Dipartimento di ECONOMIA	lun-ven	08.00 - 14.00	21	6	1	126
						490
DIP.TO SCIENZE DELLA TERRA	lun-ven	07.00 - 23.00	21	16	1	336
DIP.TO SCIENZE DELLA TERRA	sabato	07.00 - 14.00	4	7	1	28
DIP.TO SCIENZE DELLA TERRA	lun-ven	08.00 - 14.00	21	6	1	126
						490
VARCO VIA CINTHIA	lun-ven	07.00 - 22.00	21	15	1	315
VARCO VIA CINTHIA	sabato	07.00 - 15.00	4	8	1	32
VARCO VIA CINTHIA	lun-ven	07.00 - 19.00	21	12	1	252
						599
SERV.NOTTE E FESTIVI X DIP.TI	lun-ven	23.00 - 07.00	21	8	3	504
SERV.NOTTE E FESTIVI X DIP.TI	sabato	14.00 - 00.00	4	10	3	120
SERV.NOTTE E FESTIVI X DIP.TI	dom-fest	h24	5	24	3	360
SERV.NOTTE E FESTIVI X DIP.TI	post-fest	00.00 - 07.00	4	7	3	84
						1.068
VARCO VIA CUPA TERRACINA	lun-ven	07.00 - 17.00	21	10	1	210
						6.523
TOTALE ORE SERVIZIO (mensile)						6.523



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Il servizio consiste nella presenza di personale all'ingresso e/o all'interno dei presidi/varchi indicati nella precedente tabella, durante gli orari ivi indicati con il compito di espletare le seguenti attività:

A) Attività di reception:

- accogliere, con eventuale registrazione, i visitatori al fine di fornire loro le informazioni utili che favoriscano la mobilità all'interno delle sedi oggetto dell'appalto;
- provvedere alla ricezione ed allo smistamento della posta;
- provvedere alla custodia delle chiavi dei locali delle sedi di riferimento con modalità tali da consentire l'eventuale consegna ad altri soggetti autorizzati.

B) Attività di controllo:

- controllare le infrastrutture di servizio, ivi compresa la chiusura dei varchi di accesso, nonché delle porte e delle finestre, con verifica, dopo la chiusura serale, dell'uscita di tutti gli ospiti dai locali;
- controllare e ispezionare gli accessi, con regolazione dell'afflusso delle vetture autorizzate ai parcheggi di pertinenza delle sedi oggetto dell'appalto, ove presenti, ed apertura delle sbarre interne, laddove presenti, al fine di consentire il passaggio ai soggetti autorizzati;
- controllare gli accessi agli immobili, sia pedonali che carrabili, al fine di evitare l'ingresso agli stessi di persone non autorizzate;
- controllare e tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare al fine di evitare furti, distruzioni, danneggiamenti con verifica degli stabili e degli spazi esterni attraverso periodici giri di controllo;
- provvedere al controllo visivo, ove presenti, dei sistemi di sicurezza (a titolo esemplificativo: rilevazione allarmi antincendio e antiallagamento, sistemi antintrusione, sistemi di videosorveglianza) ed effettuare segnalazione ai numeri di pronto intervento in caso di anomalie.

C) Attività di piccolo facchinaggio:

provvedere al piccolo facchinaggio inteso quale movimentazione e trasporto di materiale di piccole dimensioni quali a titolo esemplificativo plichi, scatole, materiale didattico e di cancelleria, nonché arredi ed attrezzature di piccole dimensioni.

L'Appaltatore dovrà espletare il servizio in linea con le esigenze dell'Ateneo, in conformità al presente Capitolato ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara. Per l'intera durata dell'appalto, l'Appaltatore è vincolato ad accettare eventuali modifiche qualora l'Università le ritenesse necessarie in ragione del pubblico interesse.

Nel corso del periodo contrattuale l'articolazione oraria del servizio potrà subire variazioni, sulla base di esigenze dell'Università. È in ogni caso compreso nel presente appalto l'eventuale apertura e chiusura delle sedi oggetto dello stesso. L'appaltatore, inoltre, garantirà tutte le eventuali migliorie contemplate in offerta tecnica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Articolo 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata del servizio di cui all'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) del DI 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020. L'Ateneo si riserva, altresì, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) del DI 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del predetto D. lgs. 50/2016 s.m.i., nonché dei requisiti di qualificazione.

L'Università si riserva la facoltà di attivare l'opzione di cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per una durata massima pari a 12 mesi, al fine di garantire la continuità del servizio in discorso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In relazione alle proprie esigenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per eventuali periodi di chiusura (anche stagionali) deliberati dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Si evidenzia sin d'ora che, nell'ottica del contenimento delle spese, nelle due settimane centrali del mese di agosto, è di norma disposta la chiusura di tutte le strutture di Ateneo e pertanto, il servizio presso alcuni varchi potrebbe essere sospeso, salve peculiari esigenze rappresentate dai competenti responsabili di struttura o salva diversa valutazione effettuata dal Responsabile del Procedimento (RUP) e dai competenti Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il corrispettivo per il servizio non reso sarà portato in detrazione sulla relativa fattura mensile. La ditta appaltatrice si obbliga ad assicurare la continuità del servizio che in nessun caso potrà essere sospeso o interrotto, anche a fronte di eventi eccezionali.

L'avvio delle attività decorre dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di esecuzione anticipata, con i quali l'appaltatore prende formalmente in carico le aree per l'esecuzione dei servizi richiesti per l'intera durata contrattuale. All'atto della scadenza contrattuale, sarà predisposto un verbale di cessazione delle attività che rappresenta il documento con il quale l'appaltatore riconsegna all'Amministrazione le aree oggetto del contratto.

Articolo 4

CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per l'espletamento del servizio regolato dal presente Capitolato sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo determinato in sede di aggiudicazione. Ai sensi dell'art 106, comma 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Articolo 5

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dell'esatto e puntuale espletamento del servizio, nonché del buon esito dello stesso e dell'operato dei propri dipendenti. L'appaltatore è inoltre responsabile della corretta utilizzazione e tenuta delle eventuali strumentazioni presenti nelle sedi oggetto dell'appalto per le connesse attività di controllo (quali a titolo esemplificativo apparati di videosorveglianza, impianti antintrusione, ecc.).

Con riferimento alle attività di cui alla lettera A) del precedente Articolo 2, l'appaltatore assume l'obbligo di garantire che tutto il personale coinvolto nell'espletamento del servizio:

- indossi sempre la divisa aziendale ed esponga il cartellino di riconoscimento plastificato recante foto identificativa, nome, cognome, qualifica e società di appartenenza;
- si esprima correttamente in lingua italiana;
- mostri sempre la massima disponibilità e cortesia;
- assuma sempre un comportamento ed un contegno teso a garantire la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera B) del precedente Articolo 2, l'appaltatore assume l'obbligo di garantire che il personale coinvolto nell'espletamento del servizio:

- provveda al controllo dei varchi di accesso alle strutture, aree e parcheggi interessati, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza esistenti, al fine di evitare l'accesso a persone non autorizzate, ed in ogni caso a persone sospette impedendo, altresì, attività non autorizzate;
- provveda al controllo e alla protezione del patrimonio mobiliare ed immobiliare interessato, ivi compresi i quadri elettrici, le spie degli allarmi, le apparecchiature elettroniche, le attrezzature didattiche e scientifiche ed i beni mobili in genere, attraverso i sistemi di videosorveglianza esistenti, nonché attraverso ispezioni tese ad accertare che nelle aule, laboratori, uffici, corridoi ed edifici non vi siano anomalie, furti, distruzioni e danneggiamenti. Qualora fosse accertato uno dei fatti predetti, il personale coinvolto nell'espletamento del servizio redigerà un apposito verbale da consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, ove necessario ed urgente, dovrà tempestivamente informare i competenti uffici o le unità di pronto intervento;
- provveda ad aprire e chiudere gli ingressi, i cancelli ed ogni altra porta d'accesso accertando che, dopo la chiusura degli stessi, non siano rimasti all'interno persone o animali randagi, che l'illuminazione sia regolare, che le porte e finestre siano assicurate in modo da evitare danneggiamenti in caso di temporali. Ogni eventuale irregolarità dovrà essere immediatamente segnalata al DEC o alle unità di pronto intervento;
- provveda al controllo dei sistemi di sicurezza ove esistenti, con eventuale l'attivazione e disattivazione (impianti di rilevazione incendio, impianti speciali di allarme, antintrusione e quant'altro) ed in caso allarme, ad avvertire tempestivamente gli organi competenti, le forze dell'ordine e, ove presente, la società affidataria del servizio di vigilanza armata;
- provveda a curare l'esposizione delle bandiere nelle date comunicate dall'Amministrazione;



- provveda, al termine del turno di lavoro, a non lasciare il posto di espletamento del servizio fino all'arrivo dell'unità subentrante ed a trasferire le consegne relative al servizio a mezzo di redazione del verbale informativo;
- svolga presso la sede di espletamento del servizio, attività di primo soccorso, nonché di intervento antincendio. In particolare, ove dovesse scorgere fumo, principi di incendio o avvertire odori anomali, il personale di custodia contatterà immediatamente i numeri di pronto intervento e gli uffici competenti ed effettuerà un primo intervento utilizzando le attrezzature antincendio che sono dislocate all'interno degli edifici. Dovrà essere pertanto capace di distinguere quali attrezzature usare secondo il tipo di incendio che si potrebbe eventualmente sviluppare e, in base alla gravità dello stesso, decidere se intervenire direttamente o avvertire i Vigili del Fuoco. Pertanto, il personale dovrà essere in possesso delle idonee certificazioni all'uopo previste ex lege ed aver seguito apposita formazione per l'espletamento di tali attività;
- presti la massima attenzione ad eventuali perdite d'acqua dalle tubature e dai rubinetti che potrebbero determinare allagamenti informando tempestivamente, ove necessario, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, i competenti Uffici e, se del caso, anche i Vigili del Fuoco.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera C) del precedente Articolo 2, l'appaltatore assume l'obbligo di garantire che il personale coinvolto nell'espletamento del servizio provveda alla consegna di plichi, pacchi, scatole, materiali didattici e/o di cancelleria, nonché allo spostamento di arredi e attrezzature di piccole dimensioni.

L'appaltatore si impegna altresì:

- ad osservare le disposizioni di cui al successivo Art. 6 in tema di clausola sociale;
- all'osservanza degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D.Lgs 19 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- ad adottare durante l'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e, in difetto, al loro risarcimento;
- ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative al personale;
- ad assicurare all'Amministrazione il tempestivo riscontro alle richieste relative all'elenco del personale impiegato per l'espletamento del servizio, anche in occasione dell'istruttoria preordinata al passaggio di cantiere al termine del contratto;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a proprio carico tutti gli oneri relativi, ivi compreso l'obbligo della tenuta del libretto di lavoro,





delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro;

- ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
- a portare a conoscenza del proprio personale che l'Università è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'affidatario stesso e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Università;
- ad osservare gli obblighi di riservatezza e trattamento dati personali;
- a rispettare le norme di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e, per le parti non in contrasto con la citata legge:
 - le disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, le cui clausole dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto;
 - dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
 - i vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
 - il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.), consultabile sul sito di Ateneo, all'indirizzo: <https://www.unina.it/trasparenza/piao>

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle eventuali riparazioni di tutti i sistemi tecnologici e delle apparecchiature, attrezzature, dei sistemi di collegamento ed interfacciamento o quant'altro eventualmente dallo stesso forniti in sede di gara.

L'Appaltatore in caso di malfunzionamento degli impianti e/o delle attrezzature installate e/o già esistenti si impegna a garantire il pronto intervento entro il termine di sei ore dal ricevimento della relativa comunicazione in qualsiasi modo formulata. L'appaltatore dovrà, poi, senza indugio, comunicare al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'esito dell'intervento tecnico effettuato. Qualora sia rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione degli impianti presenti e/o dei relativi accessori, gli stessi dovranno essere forniti e posti in opera nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla predetta comunicazione al DEC.

L'Appaltatore si impegna affinché, alla scadenza dell'appalto, le apparecchiature, attrezzature, sistemi, impianti o quant'altro offerto in sede di gara e conseguentemente consegnato o installato presso le sedi universitarie, diventino automaticamente di proprietà all'Università, salvo rifiuto di quest'ultima. In tal caso, l'appaltatore si impegna a ritirare le attrezzature/apparecchiature/sistemi/impianti o quant'altro consegnato o installato e rifiutato dall'amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Università; in caso di mancato ritiro entro





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

tale termine, l'Università procederà a collocare le apparecchiature/attrezzature o quant'altro installato o collocato dall'appaltatore nelle sedi universitarie in un deposito, con spese a carico dell'appaltatore stesso. L'installazione di eventuali attrezzature, apparecchiature, sistemi o impianti non dovrà in nessun modo alterare o compromettere l'estetica delle strutture universitarie né comportare interventi invasivi sugli interni o esterni delle stesse. Ogni eventuale sistema, apparecchiature o attrezzatura offerta dovranno essere forniti e posti in opera nel termine massimo di 90 gg dalla data di stipula del contratto o, ricorrendone i presupposti, dal verbale di esecuzione anticipata del servizio.

Durante la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto, dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente Capitolato, le attività volte a rendere disponibile all'Università la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed utili alla istruttoria per la nuova procedura di gara e alla continuazione delle attività. L'affidatario del contratto derivante dalla presente procedura dovrà porre in essere tutte le attività che permettano il subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Articolo 6

CLAUSOLA SOCIALE ED OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si precisa che i CCNL applicati dall'attuale Appaltatore sono di due tipi: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; nonché il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza e servizi fiduciari. L'elenco del personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, completo dei dati relativi a numero di unità, monte ore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro e CCNL di riferimento è riportato nell'Allegato n.2 al presente Capitolato, denominato "Elenco del Personale – clausola sociale". Si precisa che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell'appaltatore - anche in ordine alle sostituzioni eventualmente necessarie - non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale e del relativo livello di inquadramento riportati nel sopracitato Allegato n.2. Pertanto, l'impresa appaltatrice - senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell'Università - si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del presente capitolato, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle

indicate nei documenti a base di gara per un periodo superiore a tre mesi/sei mesi in base al CCNL di riferimento.

Nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione con il personale che opera in nome e per conto dell'impresa appaltatrice. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Amministrazione durante l'esecuzione del contratto, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile del Procedimento.

Per le verifiche di competenza del DEC, l'impresa appaltatrice:

- ai fini della stipula del contratto ed ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione, fornirà tempestivamente e comunque entro il termine massimo indicato nella richiesta, pena l'irrogazione delle penali di cui al successivo art. 8, l'elenco del personale adibito al servizio, contenente in maniera analitica, completa e dettagliata, i dati in ordine a: CCNL applicato, tipologia contrattuale (tempo indeterminato/determinato e part time/full time), numeri di posizione INPS e INAIL, livello di inquadramento, monte ore mensile e varco presso cui ciascuna unità di personale espleta la prestazione;
- nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oltre al sopra citato elenco del personale, anche i seguenti dati:
 - il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - il nominativo degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - il nominativo degli Addetti al Primo Soccorso, dell'Addetto all'Antincendio secondo l'art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - il nominativo del Medico Competente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- dovrà comunicare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto – entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate – ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al nominativo del relativo sostituto;
- entro trenta giorni naturali, successivi e continui dall'inizio del servizio, l'impresa affidataria dovrà produrre al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore circa le condizioni applicabili





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

al contratto o al rapporto di lavoro. L'impresa affidataria dovrà provvedere analogamente per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi;

- dovrà esibire, a richiesta del DEC, il Libro Unico del Lavoro ed il registro infortuni, previsti dalle vigenti norme, entro il termine di 5 giorni naturali dalla richiesta.

L'appaltatore, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, si impegna a trasmettere a ciascuna unità di personale adibita all'appalto, il Codice di Comportamento Nazionale e di Ateneo, dando riscontro dell'avvenuto adempimento all'Amministrazione. Si precisa che, ai sensi dell'art 3 del Codice di Comportamento di Ateneo, eventuali violazioni delle disposizioni del codice di comportamento nazionale e di Ateneo, perpetrate da parte anche del personale dell'impresa appaltatrice, accertate, in contraddittorio tra le parti, dal DEC e confermate dal RUP, determineranno per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto.

L'impresa affidataria, al fine di eseguire un servizio a regola d'arte, dovrà impiegare esclusivamente personale idoneo e adeguato alle necessità, assunto alle proprie dipendenze, che sia in possesso di tutti i requisiti per espletare le mansioni previste nel presente Capitolato. Pertanto, in nessun caso l'impresa affidataria potrà addurre a giustificazione di un servizio eventualmente ritenuto non efficiente, l'esiguità del numero di unità di personale disponibile. Tutto il personale assunto e addetto al servizio è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'impresa affidataria. L'impresa affidataria risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto al servizio medesimo, personale che per efficienza e civile comportamento dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione Universitaria, la quale si riserva il diritto insindacabile di ottenere a semplice richiesta scritta, la sostituzione di qualunque addetto al servizio eventualmente non ritenuto idoneo.

Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Università circa le retribuzioni dovute al proprio personale, gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti. In caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'impresa affidataria troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine all'intervento sostitutivo della Stazione appaltante. Nel caso di sciopero del personale, o in presenza di altre cause di forza maggiore, fermo l'obbligo dell'impresa affidataria di garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura e chiusura sedi), la stessa si impegna a darne comunicazione al competente DEC, con congruo preavviso e nel rispetto dei termini previsti dalla legge. In caso di violazione dei predetti obblighi di preavviso, potranno essere irrogate le penali di cui al successivo Art.8.

Secondo quanto comunicato in data 20/03/2023 dall'attuale Responsabile del Procedimento per il servizio di portierato, custodia e guardiania in corso presso varie sedi dell'Ateneo, in particolare per



il Lotto 4 - sede di Monte Sant'Angelo, risultano impiegate le unità di personale così come riportate nella seguente tabella:

LIVELLI DA CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi	NUMERO UNITA'	MONTE ORE MENSILI	TRATTAMENTI AD PERSONAM	SCATTI DI ANZIANITA'
Livello 1 TEMPO DETERMINATO	1	123,26	0	0
Livello 2 TEMPO INDETERMINATO	27	4.509,25	0	1.468,53 €
Livello 3 TEMPO INDETERMINATO	5	865	0	290,9 €
Livello 4	1	173	78,01 €	63,15 €
LIVELLI DA CCNL Servizi di Vigilanza e Servizi Fiduciari	NUMERO UNITA'	MONTE ORE MENSILI	TRATTAMENTI AD PERSONAM	SCATTI DI ANZIANITA'
D TEMPO DETERMINATO	1	173	0	0
E TEMPO DETERMINATO	2	346	0	0

Articolo 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento oggetto del presente appalto è l'Arch. Renata Ciannella, alla quale competono tutti i compiti previsti dal vigente quadro normativo nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Alla luce dell'importo contrattuale, conformemente a quanto previsto al paragrafo 10.2 lett. a) delle citate Linee Guida n. 3, le attività di coordinamento, direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'appaltatore saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), in conformità a quanto prescritto nel Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle



linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Il nominativo ed i recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto saranno riportati in contratto.

Articolo 8

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

L'Amministrazione verifica l'efficacia e l'efficienza del servizio erogato dal Fornitore, mediante l'accertamento della qualità, della regolarità e della puntualità nell'esecuzione delle prestazioni. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettuerà appositi controlli, con cadenza mensile o in virtù di segnalazioni pervenute, allo scopo di verificare l'efficacia del servizio nonché la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni. Qualora siano riscontrati il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato (compresi quelli discendenti dall'applicazione della clausola sociale), o non siano assicurati i servizi e le migliorie riportate in offerta tecnica, o in caso di mancata erogazione del servizio, o di un'esecuzione insoddisfacente, saranno applicate le penali in misura dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ovvero, per le specifiche ipotesi ivi previste, nella differente misura indicata nell'Allegato n.3 al presente Capitolato, denominato "Schema Penali", comunque, complessivamente non superiori al 10% dell'importo contrattuale. Ciascuna penale sarà applicata a fronte della contestazione per iscritto degli addebiti da parte del Responsabile del Procedimento, previa segnalazione e specifica relazione del DEC. All'appaltatore è concesso un termine per fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni. L'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora. Nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, dandone comunicazione all'impresa affidataria, a mezzo P.E.C., con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9

VERIFICA DI CONFORMITA'

Il contratto è soggetto a verifica di conformità periodica e finale per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. E' fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, a discrezione dell'Università ed in contraddittorio con l'appaltatore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Articolo 10

SICUREZZA E PREVENZIONE

L'impresa appaltatrice si impegna formalmente a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Università, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, ha provveduto all'elaborazione del documento "Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza" di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ai fini dello svolgimento del servizio di portierato, custodia e guardiania presso le postazioni riportate nella Tabella 1. Esso fornisce le indicazioni e le disposizioni per la stesura del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.). La società prende visione ed accetta le suddette indicazioni e si impegna in merito agli adempimenti che ne derivano, alla luce della richiamata normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Università si riserva la facoltà di verificare periodicamente, per il tramite del competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'Amministrazione fornirà preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato a operare e in relazione all'attività oggetto dell'Appalto, ciò per consentire al Fornitore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere. Tale attività si formalizza nel documento DUVRI, sottoscritto dalle parti in sede di stipula del contratto, ed aggiornato, in funzione della possibile evoluzione dei rischi. Il Fornitore s'impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Articolo 11

ADEMPIMENTI PRODROMICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Di seguito si riportano i documenti che l'appaltatore dovrà predisporre prima della stipula del contratto:

- Garanzia definitiva: l'impresa affidataria – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'Amministrazione potrà escutere la garanzia,



- nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore;
- Copertura assicurativa: l'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'attivazione di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi che rechi un massimale pari ad almeno 5 milioni di euro per danni a persone e cose. La polizza dovrà recare l'indicazione che non vi sono limiti al numero di sinistri. In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l'appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza Responsabilità Civile, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, che espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale è pari a 10 milioni di euro per danni a persone e cose. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la predetta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno subito. La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni: "in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione dell'efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile, è subordinata alla comunicazione da parte dell'assicuratore all'Amministrazione Universitaria, dell'inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione; si dà e si prende atto che, senza preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Universitaria, in nessun caso, potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto";
 - Elenco del personale: come previsto al precedente Art. 6, ai fini della stipula del contratto l'appaltatore dovrà fornire l'elenco del personale adibito al servizio contenente in maniera analitica, completa e dettagliata, i dati in ordine a: CCNL applicato, tipologia contrattuale (tempo indeterminato/determinato e part time/full time), numeri di posizione INPS e INAIL, livello di inquadramento, monte ore mensile e postazione presso cui ciascuna unità di personale espletterà la prestazione.

Articolo 12 RECESSO

L'Università si riserva di esercitare il diritto di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto o di recedere dal contratto stipulato con l'impresa affidataria nell'ipotesi in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente Capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta ad una richiesta dell'Università di modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione. Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Articolo 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 13 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016;
- i) manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;
- j) inosservanza degli impegni assunti nell'offerta tecnica.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 14

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario: dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (accertamento effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e confermato dal Responsabile del Procedimento). Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata



da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento.

Ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti. Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata dall'Amministrazione una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, a seguito della verifica di conformità effettuata in osservanza degli artt. 312 e ss. Del DPR 207/2010. Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 15

CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., al quale si rinvia. Si precisa che l'Università non provvede al pagamento diretto del subappaltatore. Pertanto, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere all'Università, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Università sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010. L'Università, per il tramite del Responsabile del Procedimento, verificherà che all'interno del contratto di subappalto sia presente la predetta clausola. L'impresa affidataria è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui è stata affidata la suddetta attività. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Articolo 16

REVISIONE DEL PREZZO

L'Appaltatore mantiene inalterati i prezzi offerti, in sede di gara, per il primo anno solare di riferimento in ordine ai servizi oggetto dell'appalto rinunciando espressamente alla facoltà di revisione. A decorrere dal secondo anno di esecuzione i corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, su istanza dell'appaltatore accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione.

In particolare, sul costo orario offerto dall'impresa affidataria sarà determinata:

- a) la percentuale di incidenza del costo della manodopera;
- b) la percentuale di incidenza delle ulteriori voci di costo (quali materiali, attrezzature, spese generali e utile d'impresa).

Successivamente si procederà a calcolare:

- sulla quota di prezzo sub a) l'incremento percentuale delle variazioni intervenute nel periodo interessato con riferimento ad un operaio del livello maggiormente rappresentativo della complessiva forza lavoro utilizzata dall'appaltatore per l'espletamento del servizio de quo, desunto dalle Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- sulla quota di prezzo sub b) - considerata rappresentativa della percentuale delle spese generali, costo dei materiali, ecc. sarà applicato, su base annua, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto qualora la revisione del prezzo determini un aumento dell'importo indicato al momento dell'offerta superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, senza alcun indennizzo.

Nelle more della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Articolo 17

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, anche attraverso l'utilizzazione delle strumentazioni presenti presso la sede oggetto di appalto, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato. Si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni, immagini e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 2105 c.c. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'impresa affidataria sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 come integrato con il D. Lgs n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia. Con separato provvedimento scritto, in allegato al contratto, l'impresa affidataria di ciascun lotto è designata Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del contratto e all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato. L'impresa affidataria che assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato nell'espletamento dell'appalto, si obbliga a:

- adempiere alle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare l'Università;
- eseguire controlli periodici per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- nominare con atto formale, tra i propri dipendenti, gli autorizzati al trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione degli obblighi nascenti dal Contratto di appalto, ad individuare l'ambito di trattamento consentito agli autorizzati ed a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli stessi. L'elenco recante i nominativi degli autorizzati ed il relativo ambito di trattamento dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. L'impresa affidataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Università qualunque variazione all'elenco degli autorizzati di cui sopra oppure ai rispettivi ambiti di trattamento e si obbliga, infine, a segnalare qualsiasi avvenimento che, a proprio giudizio, possa compromettere la sicurezza dei dati dei cui trattamenti è nominata responsabile;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in qualità di Responsabile del trattamento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzato. L'impresa affidataria di ciascun





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

lotto prende atto che l'Università tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 19

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Università potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Articolo 20

FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Articolo 21

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Renata Ciannella

firmato digitalmente

ELENCO ALLEGATI:

- Allegato n.1 - Fabbisogno personale e profili orari
- Allegato n.2 - Elenco del personale - clausola sociale
- Allegato n.3 – Schema penali
- Allegato n.4 – DUVRI